



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
EROGATE DALL'E.R.S.U. DI MACERATA
- ANNO ACCADEMICO 2013/2014 -

1. OGGETTO DEL CONCORSO

1.1 L'E.r.s.u. di Macerata, in attuazione dell'art. 23 della Legge Regionale n. 38/96 e in conformità alle disposizioni del Piano Annuale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 75 del 4/6/2013 ed a quanto disposto dal D.P.C.M del 09/04/2001 nonché dal D.P.C.M del 30/04/1997, bandisce un concorso per l'attribuzione di borse di studio per l'anno accademico 2013/2014.

2. DESTINATARI DEL BENEFICIO

2.1 Possono partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio tutti gli studenti che si iscrivano all'Università degli studi di Macerata per l'a.a. 2013/2014 entro il termine previsto dai bandi della stessa, ai corsi, di cui al Decreto Murst n. 509/99 sostituito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004, di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica, di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368) ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4.

2.2 Possono partecipare anche gli studenti che si iscrivano per l'a.a. 2013/2014 entro lo stesso termine all'Università, ai corsi di laurea aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509, nonché gli studenti che si iscrivano entro i termini previsti dai rispettivi bandi, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e ai corsi attivati ai sensi della L. 508/99 del Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo.

2.3 La borsa di studio è concessa agli studenti di cui al punto 2.2 a condizione che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non siano contemporaneamente iscritti ad altri corsi di tipo universitario che danno diritto all'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario e che il corso medesimo abbia una durata di almeno tre anni. Gli esami valutabili ai fini del requisito di merito, richiesto per l'accesso ai benefici di tipo individuale o per il mantenimento degli stessi, debbono essere necessariamente espressi in trentesimi.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. CONCESSIONE E DURATA DEI BENEFICI

3.1 I benefici sono concessi agli studenti per il conseguimento, per la prima volta della laurea, della laurea magistrale, della laurea specialistica, di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368) di cui al precedente punto 2.1, dei corsi di dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, del diploma accademico e di Conservatorio e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito come successivamente specificato.

3.2 Agli iscritti ai corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99 il beneficio è concesso per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto ad una Università italiana.

3.3 Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea attivato prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99, o a un corso di laurea a ciclo unico (nuovo ordinamento) possono beneficiare della Borsa per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno (iscritti al vecchio ordinamento) o più un semestre (iscritti al ciclo unico) e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma. Il beneficio è concesso per la durata spettante, a partire dal primo anno di iscrizione al nuovo corso.

3.4 Corsi attivati in attuazione del D.M. n. 509/99 sostituito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004: il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al punto 3.1, con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi a livello universitario;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi a livello universitario;
- c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di secondo livello;
- d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione a qualsiasi corso universitario di terzo livello.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.5 I benefici sono concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

3.6 Agli studenti che si iscrivano all'Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio Musicale G. B. Pergolesi di Fermo il beneficio della Borsa di studio è concesso per lo stesso periodo di tempo stabilito per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/99 dell'Università a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto.

3.7 Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica (corsi in attuazione del D.M. n. 509/99 e della L. n. 508/99 e successive modifiche e integrazioni), entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, può beneficiare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di un'integrazione pari alla metà della quota in denaro della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso.

Possono ottenere l'integrazione gli studenti, laureatisi nelle sessioni ordinarie (entro il 31/12/2013), vincitori di borsa (non semestrale) per l'a.a. 2012/2013 che non chiedano ed ottengano la Borsa a.a. 2013/2014 per l'ultimo semestre.

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda dopo avere conseguito la laurea e comunque entro il 24/01/2014.

Alla domanda dovrà essere allegata una autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del Dpr n. 445/2000 circa l'avvenuto conseguimento della laurea e la votazione riportata.

Tale integrazione viene concessa nei limiti delle disponibilità economiche dell'Ersu che destina a tale scopo un importo pari allo 0,3 % del fondo Borsa determinato alla data del 30/04/2012.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una unica graduatoria per gli studenti dell'Università, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio musicale, dando priorità a chi si è laureato nella prima sessione utile; in caso di parità prevale il miglior voto di laurea e in caso di ulteriore parità prevale il più basso importo relativo all'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui al punto 6 del presente bando.

L'integrazione delle borse di studio può essere richiesta una sola volta nel corso degli studi.

Lo studente pertanto può scegliere alternativamente se chiederla al conseguimento del diploma di laurea di primo livello o al conseguimento del diploma di laurea di secondo livello.

4. REQUISITI RICHIESTI: MERITO - UNIVERSITÀ

4.1 Corsi attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 sostituito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004:

Gli studenti iscritti ad anni successivi la prima immatricolazione, o con iscrizioni successive alla prima, devono possedere i requisiti di merito previsti dall'articolo 7 comma 13 del Piano



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Annuale sul Diritto allo Studio Universitario 2013/2014, emanato dalla Regione Marche con Delibera del Consiglio Regionale n. 75 del 4/06/2013 ed in particolare avere superato alla data del **10 agosto 2013** con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, il numero di annualità stabilito dalla tabella sotto riportata:

FACOLTA'	ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE			
	2012/2013	2011/2012	2010/2011	2009/2010
INTERUNIVERSITÀ				
C.d.L. Scienze della Formazione Primaria	/	/	15	13

Ai fini della determinazione del merito due esami semestrali integrano un'annualità.

4.2 Corsi in attuazione del D.M. n. 509/99 sostituito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004:

Studenti del primo anno

- a. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex post secondo le modalità di cui al punto 7.6 e 12.1 del presente Bando.
- b. Gli iscritti per la prima volta al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale/specialistica, debbono avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti della laurea di primo livello. Anche per questi studenti i requisiti di merito sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità di cui al punto 7.6 e 12.1 del presente Bando.
- c. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici.

Studenti degli anni successivi



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per gli iscritti ad anni successivi al primo dei vari corsi di laurea i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2013, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2013;
- per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2013.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2013, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2013;
- per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2013;
- per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2013;
- per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto 2013;
- per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi precedenti lo studente, su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a. 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b. 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c. 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale/specialistica:

- per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto 2013;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto 2013.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti dall'Università per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca:

lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

Per i sopra descritti studenti il computo dei crediti maturati avviene sempre a partire dall'anno accademico di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello indipendentemente dalla sede e corso di prima iscrizione.

4.3 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti all'entrata in vigore del Decreto MURST n. 509/1999, dovranno aver superato entro il 10 agosto 2013 il numero minimo di annualità riportato nella tabella di cui al punto 4.1 del presente bando, da valere come requisito minimo di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. 2013/2014, nell'ambito dello stesso *Dipartimento*, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST n. 509/1999, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento didattico.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non dello stesso *Dipartimento* di provenienza o dello stesso *Dipartimento* ma non riconducibili almeno alla Classe di appartenenza, l'ERSU si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare le annualità maturate nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2013/2014) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

4.4 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che effettuino trasferimenti nell'ambito dei corsi di studio attivati in attuazione del Decreto MURST n. 509/1999, dovranno aver acquisito entro il 10 agosto 2013 il numero minimo di crediti riportato al punto 4.2 del presente bando, da valere come requisito minimo di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. 2013/2014, nell'ambito dello stesso *Dipartimento*, da corsi di studio riconducibili alla stessa Classe di appartenenza del corso di destinazione.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che effettuino trasferimenti nell'ambito dei corsi di studio attivati in attuazione del Decreto MURST n. 509/1999 non dello stesso *Dipartimento* di provenienza o dello stesso *Dipartimento* ma non riconducibili almeno alla Classe di appartenenza, l'ERSU si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2013/2014) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle rispettive università. In caso di passaggi di corso avvenuti nell'a.a. 2012/2013 gli studenti interessati saranno considerati a tutti gli effetti come appartenenti al nuovo ordinamento (corsi attivati ai sensi del D.M. n. 509/99 sostituito dal D.M. n. 270 del 22/10/2004).

5. REQUISITI RICHIESTI: MERITO - ACCADEMIA DI BELLE ARTI E CONSERVATORIO DI MUSICA.

5.1 Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica "G.B. Pergolesi" devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 del Piano Annuale sul Diritto allo Studio Universitario 2013/2014, emanato dalla Regione Marche con Delibera del Consiglio Regionale n. 75 del 4/06/2013.

Agli studenti iscritti ai corsi dei nuovi ordinamenti didattici sono richiesti gli stessi requisiti di merito dei corsi di laurea e di laurea specialistica, come specificato per i corsi attivati in attuazione del decreto Murst n. 509/99 e successiva modificazione.

6. REQUISITI RICHIESTI: CONDIZIONE ECONOMICA

6.1 L'Indicatore della situazione economica equivalente maturato sia in Italia che all'estero nell'anno 2012 non potrà superare il limite massimo di € 18.500,00.

6.2 L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente deve essere uguale o inferiore a € 30.000,00.

6.3 Ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione economica e patrimoniale equivalente si rinvia a quanto stabilito dalle Norme di Attuazione della Legge Regionale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

02/09/1996 n. 38 e dell'Atto Amministrativo Regionale 75 del 4/06/2013 per l'a.a. 2013/2014 approvate dall'Ente con deliberazione del 20/06/2013.

7. IMPORTO DELLE BORSE E MODALITÀ DI EROGAZIONE.

7.1 L'ammontare massimo individuale della borsa di studio è fissato nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: € 4.905,40;
- b) studenti pendolari: € 2.704,27;
- c) studenti in sede: € 1.848,95 più un pasto giornaliero gratuito;

Nel caso di studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica viene erogata la borsa di studio in denaro pari a € 1.848,95.

Per la definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede si rinvia al punto 7.1 della delibera del C.d.A. dell'Ersu contenente le Norme generali per l'attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 75 del 4/06/2013.

7.2 Gli studenti vincitori di borsa di studio in qualità di "fuori sede", nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al punto 5 del Bando Alloggi, saranno nominati beneficiari del servizio alloggio gratuito sino ad esaurimento delle disponibilità di posto letto.

Per gli studenti fuori sede a cui venga assicurato il servizio abitativo l'importo minimo delle borse corrispondente a € 4.905,40, è ridotto di € 1.893,02.

Qualora dalle graduatorie definitive risulti che l'Ersu non sia in grado di erogare il servizio abitativo a tutti gli studenti fuori sede vincitori di Borsa di studio, lo studente interessato che presenti, entro il **15/11/2013**, una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 da cui risulti che ha preso alloggio a titolo oneroso presso altri Enti o privati nel Comune ove ha sede il corso frequentato per un periodo non inferiore a dieci mesi compresi fra l'01/10/2013 e il 30/09/2014, con l'indicazione degli estremi e della registrazione del relativo contratto di locazione avrà diritto all'equivalente del beneficio in denaro corrispondente a € 1.893,02.

Per gli studenti vincitori di borse "semestrali" il periodo non deve essere inferiore a cinque mesi compresi fra l'01/10/2013 e il 31/03/2014.

Ai sensi dell'art. 8 del Piano Regionale approvato con delibera n. 75 del 4/06/2013 per gli studenti fuori sede vincitori di Borsa di studio a cui venga assicurato il servizio ristorazione l'importo minimo delle borse è ridotto di € 1.513,78 per due pasti giornalieri.

L'importo minimo delle borse è ridotto di € 756,89 per un pasto giornaliero nei confronti degli studenti pendolari vincitori di Borsa di studio a cui venga assicurato il servizio di ristorazione.

La rinuncia da parte del beneficiario della borsa, del servizio di vitto e/o alloggio gratuiti non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli studenti vincitori di Borsa hanno diritto ai servizi gratuiti connessi al beneficio (mensa e alloggio) nel periodo di apertura dei servizi stessi.

Gli studenti vincitori di Borsa di studio non potranno richiedere alcun rimborso per i servizi mensa e alloggio non usufruiti nei periodi di apertura o di chiusura dei servizi ristorazione e dei servizi abitativi.

Gli studenti risultati idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito necessari, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione nella seguente misura: studenti fuori sede due pasti gratuiti al giorno, pendolari e in sede un pasto gratuito al giorno ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi cui si applica la tariffa ordinaria.

La Borsa di studio (servizi e quota contante) verrà corrisposta fino al giorno di conseguimento del titolo (laurea o diploma accademico) agli studenti vincitori che compiano gli studi nel corso dell'a.a. 2013/2014 ad esclusione degli studenti che si laureino (o diplomino) nelle sessioni ordinarie entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, per la parte relativa alla quota in denaro.

La quota in denaro sarà assicurata e conteggiata sino al giorno di conseguimento del titolo mentre è consentito l'utilizzo dei servizi gratuiti (mensa e alloggio) fino ad un massimo di sette giorni dopo la laurea fatto salvo comunque il termine ultimo del 31 Marzo 2014 per lo studente vincitore di Borsa per l'ultimo semestre e il termine del 30/09/2014 per il vincitore di Borsa per l'intero anno.

Lo studente è tenuto a darne notizia all'E.r.s.u. almeno 15 giorni prima.

Ai partecipanti a programmi di mobilità internazionale in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 13.1 del presente Bando, vincitori della Borsa di studio, la parte della medesima non utilizzata in servizi (mensa e/o alloggio erogati dall'E.r.s.u.), su richiesta formale dello studente da presentarsi **entro il 24/10/2014**, verrà liquidata in contanti rapportandola ai giorni di non utilizzo dei servizi stessi.

Gli studenti vincitori di Borsa per l'ultimo semestre hanno diritto ai servizi connessi al beneficio per il periodo dall'**01/10/2013** al **31/03/2014** oltre alla quota in denaro pari alla metà di quella di pertinenza.

7.3 Relativamente all'erogazione del Servizio alloggi gratuito, per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano tutte le norme, in quanto compatibili, del bando di concorso per i posti di studio a pagamento e quelle del relativo Regolamento dei Servizi approvato dall'Ente.

7.4 La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dal punto 7.1. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo secondo la scala graduata sotto riportata assicurando comunque che la quota parte in



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

denaro non sia inferiore a € 630,75 per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e € 630,75 per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero:

	REDDITO	RIDUZ. PERCENT.
Da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	0
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	50%

Tabella riduzione borsa di studio a.a. 2013/2014:

<i>Fuori Sede</i>	<i>Con due pasti giornalieri</i>			
<i>% riduzione</i>	<i>Borsa</i>	<i>Alloggio</i>	<i>Mensa</i>	<i>Denaro</i>
0	4.905,40	1.893,02	1.513,78	1.498,60
12,5	4.292,23	1.893,02	1.513,78	885,43
25	4.037,55	1.893,02	1.513,78	630,75
37,5	4.037,55	1.893,02	1.513,78	630,75
50	4.037,55	1.893,02	1.513,78	630,75
<i>Pendolare</i>	<i>Con un pasto giornaliero</i>			
<i>% riduzione</i>	<i>Borsa</i>	<i>Alloggio</i>	<i>Mensa</i>	<i>Denaro</i>
0	2.704,27	-	756,89	1.947,38
12,5	2.366,24	-	756,89	1.609,35
25	2.028,20	-	756,89	1.271,31
37,5	1.690,17	-	756,89	933,28
50	1.387,64	-	756,89	630,75
<i>In Sede</i>	<i>Più un pasto giornaliero</i>			
<i>% riduzione</i>	<i>Borsa</i>	<i>Alloggio</i>	<i>Mensa</i>	<i>Denaro</i>
0	1.848,95	-	-	1.848,95
12,5	1.617,83	-	-	1.617,83
25	1.386,71	-	-	1.386,71
37,5	1.155,59	-	-	1.155,59
50	924,48	-	-	924,48



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La quota in denaro indicata nella tabella potrà subire una riduzione o anche un annullamento in caso di applicazione del punto 9.1.2.

7.5 Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Tale aumento può essere concesso dall'Ersu in presenza di disponibilità finanziarie per esaurimento delle graduatorie degli idonei.

7.6 La prima rata semestrale delle borse di studio verrà erogata entro il mese di dicembre 2013 ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno con residenza del nucleo familiare all'estero ai quali la prima rata sarà erogata dietro presentazione di garanzia di copertura economica (atto di fideiussione) per il caso in cui lo studente incorra nel ritiro della Borsa. In caso di impossibilità per lo studente a presentare detta garanzia, la prima rata della quota contanti della borsa di studio spettante verrà erogata successivamente al conseguimento dei crediti o annualità richiesti per il mantenimento della borsa stessa (punto 12.1 del Bando).

La seconda rata verrà erogata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo entro e non oltre il 30/06/2014.

Per gli iscritti al primo anno la seconda rata verrà corrisposta qualora gli studenti abbiano conseguito entro il 10/08/2014 i seguenti requisiti di merito:

- Corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico: 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e 10 crediti per gli altri;
- Corsi di laurea specialistica: 20 crediti oltre al recupero dell'eventuale debito, per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri;
- Corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento anteriore al D.M. n. 509/99: si applicano le disposizioni del D.p.c.m. 30/04/1997.
- Accademia di Belle Arti e Conservatorio Musicale: stessi requisiti di merito richiesti agli studenti universitari sopra specificati.

Tale disposizione non si applica agli studenti in condizione di handicap.

L'E.r.s.u. provvede a comunicare i tempi in cui è disponibile la quota in denaro tramite avviso pubblicato sul proprio sito Internet.

8. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELLA BORSA.

8.1 Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dai punti 4 e 5 del presente Bando e dell'ammissione a tale anno di



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione:

- degli studenti che si iscrivono al quarto anno del vecchio ordinamento didattico (corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99) e della Laurea Specialistica a ciclo unico come anche al primo anno fuori corso dei corsi di laurea attivati in attuazione del D.M. n. 509/99 o di coloro che hanno presentato l'ultima autocertificazione delle condizioni economiche in epoca anteriore all'a.a. 2011/2012.
- degli studenti che abbiano avuto mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o modifiche della condizione economica dello stesso tali da far venire meno il diritto al beneficio.

Tutti i sopra descritti studenti sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione Isee.

8.2 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ai benefici nell'anno accademico precedente i quali non ritengano di dover presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica (dichiarazione Isee) viene applicata una rivalutazione pari al *1,5 % più un'ulteriore 2,7 %* sui redditi dell'anno 2010 dichiarati ai fini Isee per l'a.a. 2011/2012 ed una rivalutazione del *2,7 %* per i redditi dell'anno 2011 dichiarati ai fini Isee per l'a.a. 2012/2013.

8.3 Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, non idonei alla borsa nell'anno accademico precedente, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi sia alla condizione economica che al merito di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente Bando.

8.4 Le disposizioni dei punti precedenti si applicano anche agli studenti iscritti ad anni successivi al primo dell'Accademia di Belle Arti di Macerata e del Conservatorio di Fermo.

9. STANZIAMENTO COMPLESSIVO E RIPARTIZIONE DELLE BORSE.

9.1.1 Le Borse di studio sono attribuite sulla base di apposita graduatoria stilata con le modalità precisate nei punti successivi, fino alla concorrenza della somma che sarà determinata dai finanziamenti regionali finalizzati per tale beneficio e da ulteriori fondi che saranno assegnati all'Ersu di Macerata a seguito del riparto del fondo integrativo ministeriale.

9.1.2 I fondi regionali concorreranno, dopo l'utilizzo della quota statale del Fondo di Intervento Integrativo, alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro.

9.2 Lo stanziamento delle borse di studio di cui al punto precedente è ripartito tra Università, Accademia di Macerata e Conservatorio Musicale di Fermo in rapporto al numero degli studenti iscritti, riferiti all'a.a. 2012/2013.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.3 Il fondo destinato all'**Università** è così ripartito:

- a) La somma di Euro 30.000,00, è riservata come contributo per la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale; eventuali fondi residui sono assegnati all'Accademia e al Conservatorio.
- b) La somma di Euro 4.905,40 è riservata a studenti iscritti a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione attivati ex D.M. n. 509/99 e dottorato di ricerca eventualmente attivati dall'Università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4;
- c) Della restante somma, il 25%, è riservata per l'attribuzione delle borse agli studenti iscritti al primo anno di un qualunque corso di laurea.
- d) Della restante somma deve essere riservata la quota per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di Borsa iscritti ad anni successivi al primo, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio.
- e) Della restante somma è riservato il 5% a favore di studenti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo *da luglio 2012 a giugno 2013* e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica situata in territorio italiano.
Agli iscritti al primo anno sarà riservato il 25% del fondo e gli studenti saranno inseriti nella rispettiva graduatoria.
Agli iscritti ad anni successivi al primo sarà erogata la restante somma e gli studenti saranno tutti inseriti in un'unica graduatoria separata ed ordinati secondo i criteri stabiliti al punto 10.1 lettera b).
- f) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la rimanente somma verrà proporzionalmente distribuita tra i vecchi corsi (attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99) e i nuovi corsi e ancora tra tutti i *Dipartimenti* o classi di laurea ed all'interno di queste, fra i corsi di laurea e gli anni di corso avendo cura di assicurare almeno una borsa per ogni tipologia di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dalla normativa.

9.4 Il fondo destinato all'**Accademia** è così ripartito:

- a. La somma di Euro 3.000,00, è riservata come contributo per la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale avendo cura di assicurare almeno un contributo. Eventuali fondi residui sono assegnati all'Università e al Conservatorio.
- b. Il 25% agli studenti del primo anno di corso.
- c. Della restante somma deve essere riservata la quota per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di Borsa iscritti ad anni successivi al primo, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio.
- d. Della restante somma è riservato il 5% a favore di studenti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo *da luglio 2012 a giugno 2013* e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

situata in territorio italiano in situazione di crisi economica avendo cura di assicurare almeno una borsa per gli iscritti al primo anno e una borsa agli iscritti ad anni successivi. Agli iscritti al primo anno sarà riservato il 25% del fondo e gli studenti saranno inseriti nella rispettiva graduatoria.

Agli iscritti ad anni successivi al primo sarà erogata la restante somma e gli studenti saranno tutti inseriti in un'unica graduatoria separata ed ordinati secondo i criteri stabiliti al punto 10.1 lettera b).

- e. La rimanente somma è riservata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e sarà ripartita tra i vecchi corsi e i nuovi corsi e ancora tra le varie Scuole in relazione al numero delle domande di Borsa di studio pervenute entro la scadenza fissata dal bando di concorso avendo cura di assicurare almeno una borsa per ogni tipologia di corso.

9.5 Il fondo destinato al **Conservatorio** Musicale di Fermo è così ripartito:

- a. La somma di Euro 1.500,00, è riservata come contributo per la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale avendo cura di assicurare almeno un contributo. Eventuali fondi residui sono assegnati all'Accademia e all'Università.
- b. Il 25% agli studenti del primo anno di corso avendo cura di assicurare almeno una borsa di studio.
- c. Della restante somma deve essere riservata la quota per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di Borsa iscritti ad anni successivi al primo, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio.
- d. Della restante somma è riservato il 5% a favore di studenti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo *da luglio 2012 a giugno 2013* e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda situata in territorio italiano in situazione di crisi economica avendo cura di assicurare almeno una borsa per gli iscritti al primo anno e una borsa agli iscritti ad anni successivi.
Agli iscritti al primo anno sarà riservato il 25% del fondo e gli studenti saranno inseriti nella rispettiva graduatoria.
Agli iscritti ad anni successivi al primo sarà erogata la restante somma e gli studenti saranno tutti inseriti in un'unica graduatoria separata ed ordinati secondo i criteri stabiliti al punto 10.1 lettera b).
- e. La rimanente somma è riservata agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e sarà erogata attraverso la compilazione di una unica graduatoria.

9.6 I fondi risultanti non attribuiti dopo la ripartizione di cui ai precedenti punti saranno ridistribuiti agli studenti con maggior indicatore di merito nell'ambito dello stesso corso di laurea quindi tra gli altri corsi appartenenti allo stesso *Dipartimento* o Classe di Laurea risultati carenti di risorse finanziarie e successivamente anche nei confronti dei corsi



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

appartenenti a Facoltà o Classi di Laurea o corsi di studio diversi da quello risultato inizialmente assegnatario.

Tutte le somme saranno ridistribuite completamente e solo dopo avere soddisfatto tutti gli studenti idonei con domanda presentata entro il termine ordinario del 2/09/2013, qualora residuino ulteriormente fondi, si procederà alla compilazione delle cosiddette “ graduatorie suppletive” relative cioè agli studenti che hanno presentato domanda oltre i termini stabiliti dal bando di concorso.

9.7 I criteri di ripartizione dei fondi indicati ai punti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 potranno essere disattesi in caso di applicazione del punto 9.1.2.

10. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.

10.1 Le graduatorie vengono formulate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per *Dipartimenti* e corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui al punto 6 del presente bando.
- b) Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero delle annualità superate o dei crediti maturati e delle votazioni conseguite. Si considera cioè il rapporto tra le annualità sostenute e quelle richieste per la partecipazione al concorso per gli iscritti ai corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99, ovvero il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per gli iscritti ai corsi attivati in attuazione del D.M. n. 509/99, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10/08/2013. Il punteggio derivante dal calcolo come sopra individuato determinerà la posizione in graduatoria. Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. Sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche.
- c) Per gli iscritti a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione attivati ex D.M. n. 509/99 e dottorato di ricerca eventualmente attivati dall'Università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4 attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui al punto 6 del presente bando.
- d) Per gli iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica si applicano rispettivamente i criteri di cui alla lettera a) e b).



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per i soli iscritti ad anni successivi al primo dei Conservatori di Musica viene predisposta un'unica graduatoria.

- e) Per gli studenti destinatari delle riserve di cui ai punti 9.3 lettera e), 9.4 lettera d), 9.5 lettera d) iscritti ad anni successivi al primo sarà compilata una graduatoria separata e saranno ordinati secondo i criteri stabiliti al punto 10.1 lettera b).

10.2 Qualora nella definizione della graduatoria secondo quanto previsto ai punti precedenti si verifichi un'ulteriore situazione di parità, il beneficio è concesso prioritariamente allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più anziano di età.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE.

11.1 Non possono ottenere la borsa di studio gli studenti che:

- non siano in possesso dei requisiti di reddito e/o patrimonio previsti dal bando;
- non siano in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando;
- siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- siano sottoposti a misure di restrizione della libertà personale a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria successivamente convalidati;
- siano incorsi nella revoca del beneficio o *dichiarazione di decadenza* per dichiarazioni false o non corrispondenti al vero e siano stati esclusi dai benefici per tutti gli anni di corso;
- fruiscano di altri assegni o borse di studio o sussidi a qualsiasi titolo attribuiti per sostenere il diritto allo studio o posti gratuiti in collegi o convitti comprese le borse erogate dall'Università ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- abbiano pendenze economico – amministrative con l'E.r.s.u. non autorizzate alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso;
- siano già in possesso di altra Laurea o altro titolo di pari o superiore livello;
- gli studenti di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 2013/2014;
- siano iscritti a tempo parziale all'Università, Accademia o Conservatorio;
- mancata iscrizione dello studente alla tipologia di corsi espressamente indicata ai punti 2.1 e 2.2 del presente bando;
- abbiano dichiarato nella domanda una situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare non riferita alla data del 31/12/2012 o una situazione economica riferita ai redditi valutabili ai fini del calcolo Isee prodotti in un anno diverso rispetto a quello richiesto dal Bando di concorso (2012);
- abbiano presentato la domanda e/o la documentazione incompleta;
- abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza stabilito.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12. CAUSE DI DECADENZA O REVOCA.

12.1 La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica, i quali entro il 30 novembre 2014 non abbiano conseguito almeno **venti** crediti, per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno **dieci** crediti per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

La borsa è revocata anche agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea del vecchio ordinamento anteriore all'attuazione del D.M. n. 509/99, qualora entro il 30 novembre 2014, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno.

La Borsa è revocata anche agli studenti iscritti al primo anno dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica che entro il 30/11/2014 non abbiano maturato i requisiti di merito richiesti agli studenti universitari.

Tale disposizione non si applica agli studenti in condizione di handicap o in caso di decesso dello studente.

In casi eccezionali comprovati e documentati (grave malattia dello studente o lutto in famiglia), il Direttore con proprio atto può differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

In caso di revoca le somme rimosse dovranno essere restituite e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti equivalente alla borsa in denaro, dovrà essere rimborsato secondo quanto stabilito dall'art. 11 comma 7 del Piano annuale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 4/06/2013 (Euro 5,00 per il pasto completo, € 3,00 per il pasto differenziato e per il posto letto deve essere corrisposta la tariffa mensile di € 157,75 rapportata al numero dei mesi di godimento).

Il rimborso delle somme dovute dovrà essere effettuato:

- presso qualsiasi sede o agenzia della Banca delle Marche mediante versamento sul Conto di Tesoreria n. 10700 intestato all'E.R.S.U. di Macerata.

oppure:

- presso qualsiasi altro Istituto bancario mediante bonifico sul conto corrente numero 000000018060 intestato all'E.R.S.U. di Macerata, Codice IBAN:
IT44B0605513401000000018060;

12.2 Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:

- a) Risultino vincitori di altre borse, assegni di studio, sussidi a qualsiasi titolo attribuiti per sostenere il diritto allo studio, posti gratuiti in convitti e/o collegi.
- b) Siano stati inclusi nelle graduatorie a seguito di dichiarazioni false o non corrispondenti al vero, raggiri, artifici ecc, tali da far venire meno il diritto alla concessione della Borsa di studio.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- c) Risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria o avere rinunciato agli studi nel corso dell'a.a. 2013/2014 fino alla data del 30/09/2014.
- d) Siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori alle ammonizioni.
- e) Non risultino iscritti all'Università, all'Accademia di Belle Arti di Macerata o al Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo per l'a.a. 2013/2014.
- f) Risultino iscritti ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato nella domanda.
Tale disposizione si applica nel caso in cui l'indicazione del differente corso abbia comportato l'attribuzione di una borsa di studio che lo studente, se avesse reso dichiarazioni veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per scarsità requisito di merito, scarsità di fondi ecc.).
- g) Abbiano pendenze economico – amministrative non autorizzate con l'E.r.s.u. alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.
- h) Incorranò in una delle causali di esclusione di cui al punto 11.1 del presente Bando.

12.3 In tutti i casi di decadenza o revoca, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, lo studente dovrà rimborsare quanto riscosso in contanti a titolo di borsa di studio, nonché il valore monetario dei servizi goduti in conto borsa o in relazione all'idoneità, secondo le tariffe previste dall'art. 11 comma 7 del Piano Regionale per il diritto allo studio a.a. 2013/2014 riprese dal punto 12.1 del presente Bando.

13. CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI.

13.1 Gli studenti beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, compatibilmente all'esistenza delle disponibilità economiche, per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che siano beneficiari della Borsa nell'anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero, abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti e votazioni, nell'ambito del proprio corso di studi, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

A tal fine è concessa, sulla base delle disponibilità economiche di cui ai punti 9.3 e 9.4, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di 500 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di sei mesi per i vincitori di borsa ordinaria e sino ad un massimo di tre mesi per i vincitori di borsa per l'ultimo semestre, su certificazione dell'Università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione erogata va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro



seduta del
20/06/2013

Pag.
25

Delibera
12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

accordo bilaterale anche non comunitario. Agli stessi viene inoltre concesso, se esistono ancora disponibilità economiche, dopo l'erogazione del contributo mensile a tutti gli aventi diritto, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino all'importo di 100 euro, per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro, per i paesi extraeuropei.

Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui al punto 6 del presente bando. Nel caso si verifichi una situazione di parità, il beneficio è concesso prioritariamente allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più anziano di età.

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda in carta libera indirizzata all'E.r.s.u. di Macerata con allegata un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il luogo (Paese estero), il periodo di studio effettivamente previsto per l'espletamento del programma di studio che prevede la mobilità internazionale e che lo stesso avrà un riconoscimento in termini di crediti e votazioni, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

La domanda e la documentazione dovranno essere presentate entro il **25 Ottobre 2013**.

Nel caso di partecipazione a programmi di mobilità con contingenti successivi al primo, le domande potranno essere inoltrate all'atto dell'autorizzazione alla partecipazione alla mobilità internazionale, senza garanzie di accoglimento da parte dell'E.r.s.u., il quale nell'ambito di eventuali residuali disponibilità economiche finalizzate per tale programma si riserva l'erogazione dell'integrazione.

L'integrazione in denaro potrà essere erogata, su espressa richiesta, ai vincitori **nella misura del 50 %** dell'ammontare del contributo totale programmato, previa concertazione con l'Università/Accademia/Conservatorio prima dell'avvio del programma.

La rata finale a saldo è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma stesso e dietro presentazione, **entro la data del 24/10/2014**, di un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con indicazione espressa dell'avvenuto conseguimento dei risultati, del luogo e del periodo di studio trascorso all'estero per l'espletamento del programma e dell'ammontare dell'importo della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Le spese di viaggio saranno rimborsate, se esistono disponibilità economiche, sino alla concorrenza massima degli importi sopra indicati, a fronte di presentazione all'E.r.s.u. dei titoli di viaggio (biglietti) di pertinenza o relativa *autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445*.

Qualora il programma iniziale di permanenza all'estero si sia ridotto e l'integrazione erogata sia superiore a quella spettante, la parte eccedente dovrà essere restituita all'E.r.s.u. di Macerata, fermo restando la verifica positiva con l'Università del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.

In caso contrario l'intera integrazione già riscossa dovrà essere restituita all'E.r.s.u. di Macerata.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come pure dovrà essere restituita qualora il programma di permanenza all'estero non sia stato realizzato.

I beneficiari di integrazione di cui al presente bando, in quanto già nominati beneficiari di Borsa di studio a.a. 2013/2014, sottostanno anche per tale beneficio alle disposizioni tutte previste dal bando di concorso per l'erogazione delle Borse di studio a.a. 2013/2014, concernenti le specifiche clausole di decadenza, di revoca, sanzionatorie ecc.

14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

14.1 Per gli studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o portatori di invalidità non inferiore al 66%, che si iscrivano per l'a.a. 2013/2014 a Corsi attivati in attuazione del D.M. 509/99 i requisiti di merito individualizzati si discostano del 40% da quelli previsti dal presente Bando come indicato nella tabella sottostante:

<i>Anno Accademico di prima immatricolazione:</i>	<i>Crediti acquisiti alla data del 10/08/2013</i>
<i>Corso di Laurea</i>	
2012/2013	15
2011/2012	48
2010/2011	81
2009/2010	114
<i>Corso di Laurea specialistica a ciclo unico</i>	
2012/2013	15
2011/2012	48
2010/2011	81
2009/2010	114
2008/2009	147
2007/2008	180
2006/2007	213
<i>Corso di Laurea specialistica</i>	
2012/2013	18
2011/2012	48
2010/2011	81

La durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.2 Per gli stessi studenti, che si iscrivano per l'a.a. 2013/2014 ai corsi attivati prima dell'applicazione del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2013, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondate per difetto.

14.3 I requisiti di merito individualizzati per gli studenti diversamente abili, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509, non potranno essere inferiori, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, alla data del 10/08/2013, per l'a.a. 2013/2014, ai seguenti:

- per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 2013, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
- per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto 2013, un numero di annualità pari alla metà meno 2, arrotondata per difetto, di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre, arrotondata per difetto;
- per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 2013, un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40%, arrotondato per difetto;
- per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2013, un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45%, arrotondato per difetto;
- per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2013, un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60%, arrotondato per difetto.

Dovranno pertanto essersi sostenute le seguenti annualità:

Corso di Laurea	ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE											
	2012/2013		2011/2012		2010/2011		2009/2010		2008/2009		2007/2008	
	BOR.	ALL.	BOR.	ALL.	BOR.	ALL.	BOR.	ALL.	BOR.	ALL.	BOR.	ALL.
	INTER UNIVERSITA'											
Scienze Formazione Primaria	/	/	/	/	9	7	11	9	14	12	///	16



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.4 Per gli studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o portatori di invalidità non inferiore al 66%, che si iscrivano per l'a.a. 2013/2014 ai nuovi ordinamenti didattici dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio G. B. Pergolesi, si applicano le disposizioni di cui al punto 14.1.

14.5 Agli studenti diversamente abili non si applicano i criteri di merito previsti dai punti 7.6 e 12.1 del presente Bando.

14.6 L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi del punto 7 del presente Bando, può essere incrementato fino ad un importo pari a € 1.500,00, nel caso di studenti in condizione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o portatori di invalidità non inferiore al 66%, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Tale integrazione viene concessa nei limiti delle disponibilità economiche dell'Ersu che destina a tale scopo un importo pari allo 0,3 % del fondo Borsa determinato alla data del 30/04/2012.

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda **entro il 25/10/2013**.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di un'unica graduatoria per gli studenti dell'Università, dell'Accademia e del Conservatorio, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui al punto 6 del presente bando. Nel caso si verifichi una situazione di parità, il beneficio è concesso prioritariamente allo studente con nucleo familiare più numeroso ed infine al più anziano di età.

In caso residuino fondi dopo l'assegnazione del beneficio agli studenti con domanda presentata entro il termine stabilito, potranno essere esaminate ulteriori richieste che saranno eventualmente accolte secondo l'ordine temporale di presentazione.

Il contributo verrà erogato dietro presentazione di documentazione di spesa fiscalmente regolare e nei casi di beneficio assegnato per le stesse finalità di cui al Capo I del Bando per interventi a favore di studenti diversamente abili a.a. 2013/2014 il contributo verrà erogato secondo le modalità stabilite all'art. 5 dello stesso Bando di concorso.

Oltre all'integrazione della Borsa per le stesse finalità di cui al Capo I del Bando sopra citato, lo studente può avvalersi per l'eventuale assistenza notturna, di cui con certificazione medica venga attestata la necessità, di studenti universitari o familiari o comunque di persona di sua fiducia che a fronte del servizio prestato, avranno titolo alla gratuità dell'alloggio.

15. FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI DELL'E.R.S.U.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 L'E.r.s.u. realizza forme di collaborazione alle attività connesse ai propri servizi attingendo dalle graduatorie per il conseguimento della Borsa di studio attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari in condizioni economiche più svantaggiate.

15.2 A tale scopo dopo l'approvazione delle graduatorie definitive dei benefici sarà redatta apposita graduatoria di tutti gli esclusi dalla Borsa di studio per mancanza di fondi che abbiano fatto espressa richiesta entro i termini previsti per la domanda degli altri benefici concorsuali, ordinata in maniera crescente secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. A parità di condizioni avrà precedenza il più anziano in età.

La graduatoria sarà rettificata con eliminazione degli studenti che eventualmente saranno nominati vincitori di Borsa di studio nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti saranno convocati progressivamente e fino all'esaurimento delle graduatorie secondo le necessità dell'Ente e dovranno dichiarare formalmente la propria disponibilità a svolgere il servizio entro due giorni a pena di decadenza.

15.3 L'Ente potrà destinare gli studenti a svolgere la collaborazione alle attività connesse a tutti i servizi che è chiamato a svolgere istituzionalmente.

15.4 In caso di mancanza di studenti esclusi per carenza di fondi sarà redatta apposita graduatoria di tutti gli studenti, che abbiano fatto richiesta, in possesso dei requisiti di merito stabiliti ai punti 4 e 5 ma con Isee e/o Ispee superiore al limite di cui al punto 6.

Tale graduatoria sarà ordinata secondo i criteri di cui al punto 15.2.

16. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

16.1 Le domande degli interessati dovranno essere presentate con le modalità e i tempi fissati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2013 relativa all'attuazione della Deliberazione Amministrativa n. 75 del 4/06/2013 del Consiglio Regionale delle Marche per l'anno accademico 2013/2014.

17. DISCIPLINA IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE DA ALTRO ATENEIO

17.1 In caso di trasferimento dello studente da altra Università, Accademia o Conservatorio si applicano le disposizioni dei punti 4.3 e 4.4 del presente Bando.

18. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI

18.1 Per la pubblicazione della graduatoria del concorso per la borsa di studio e per la nomina dei vincitori trovano applicazione le norme di cui al punto 8 della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2013 relativa all'attuazione della Deliberazione Amministrativa n. 75 del 4/06/2013 del Consiglio Regionale delle Marche per l'a.a. 2013/2014.



seduta del
20/06/2013

Pag.
30

Delibera
12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19. NORMA DI RINVIO

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni contenute nel Dpcm del 30/04/1997 nella parte ancora vigente, nel Dpcm del 09/04/2001, nella Legge Regionale n. 38/96 e nel Piano per l'a.a. 2013/2014 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 4/06/2013.